



Repubblica Italiana
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana

Spett.le - OMISSION -
c/o Avv. - OMISSION -
pec:

Oggetto: Deduzioni su contributo unificato - ricorso in appello Rg - OMISSION - Invito al pagamento prot.n. - OMISSION - ACCOGLIMENTO.

IL DIRIGENTE

Viste le deduzioni inviate a mezzo Pec dall'avv. - OMISSION - avverso l'invito al pagamento n. - OMISSION - notificato in data 30/04/2025 da questo Ufficio in relazione al ricorso in appello Rg - OMISSION -

Esaminata la documentazione;

Ritenuto che indipendentemente dal riconoscimento o meno della giurisdizione del giudice amministrativo - questione di diritto che è ad oggi *sub iudice*, essendo stata appellata la sentenza del Tar Sicilia – Palermo n. - OMISSION - il contenzioso Rg - OMISSION - possa ritenersi inquadrabile nella materia elettorale, in quanto, come precisato nella medesima sentenza, ..." *il ricorso è inammissibile perché oggetto del giudizio non è il procedimento elettorale, ma il libero esercizio del diritto di voto che si assume lesa dalla presunta illegittimità costituzionale della legge statale e, conseguentemente, della legge regionale che tali elezioni disciplina, ed il cui decreto impugnato (ovvero il decreto di indizione dei comizi elettorali) costituisce atto meramente attuativo...* " e che " *l'appellante tende a far valere (...) l'interesse del cittadino elettore alla formazione di organi di governo coerenti con la Carta costituzionale* ".

Orbene, in entrambe le ipotesi (giurisdizione GA/ giurisdizione GO), ciò che rileva ai fini impositivi è l'inquadramento del ricorso nella disciplina elettorale, che risulta esente dal pagamento del contributo unificato in ogni ambito di giurisdizione, sia del giudice amministrativo ex art. 127 c.p.a (laddove il collegio giudicante dovesse in appello riconoscere la propria giurisdizione), sia del giudice ordinario che conosce dei " diritti politici ", compresi quelli elettorali (laddove invece il collegio giudicante dovesse declinare la propria giurisdizione). Ciò è confermato dal combinato

disposto dell'art. 10 del d.p.r. n. 115/2002 e dell'art. 1 del d.p.r n. 642/1972 Allegato B, a mente dei quali risultano esenti dal contributo unificato (nonché da imposta di bollo) “(...) *atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e dalla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale*”, come evidenziato nelle deduzioni;

Considerato di conseguenza di potere accogliere le deduzioni di cui all'oggetto;

Per le ragioni sopra esposte

ACCOGLIE

Le deduzioni in oggetto e annulla in autotutela l'invito al pagamento prot. n. - **OMISSIS** -

Il Dirigente
Valia Maria Barbarotto

Valia Maria
Barbarotto
11.06.2025
12:26:17
GMT+02:00

